

Edizione di sabato 21 Settembre 2019

DICHIARAZIONI

Isa: rimborsi Iva con soglia cumulativa

di **Fabio Garrini**

PENALE TRIBUTARIO

Fatture per operazioni inesistenti: onere della prova e giurisprudenza

di **Marco Bargagli**

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: credito d'imposta Formazione 4.0

di **Federica Furlani**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il duplice rapporto di lavoro preesistente non osta al regime forfetario

di **Laura Fava**

AGEVOLAZIONI

Contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

DICHIARAZIONI

Isa: rimborsi Iva con soglia cumulativa

di **Fabio Garrini**

Tra i benefici premiali che vengono riconosciuti ai contribuenti che ottengono un **risultato pari o superiore ad 8**, sulla base del [Provvedimento direttoriale prot. n. 126200 del 10 maggio 2019](#), constano i vantaggi in termini di **compensazione** e **rimborso** dei **crediti Iva** vantati dal contribuente.

Ai fini del raggiungimento della soglia di esonero dall'applicazione del visto di conformità si devono considerare sia gli importi emergenti dalla **dichiarazione annuale** per il 2019, quanto le somme richieste in relazione ai **modelli TR** presentati nel 2020, **a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d'imposta diversi**.

Isa e rimborsi

In relazione all'utilizzo dei **crediti Iva**, l'ottenimento di un risultato almeno pari ad 8 conferisce al contribuente i seguenti vantaggi:

1. **esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione** di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui. Il vantaggio interessa la compensazione del credito risultante dalla **dichiarazione annuale Iva** relativa all'anno d'imposta 2019, nonché la compensazione dei **crediti Iva infrannuali** maturati nei **primi 3 trimestri** dell'anno di imposta **2020**;
2. **esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi** dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui. Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall'[articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) (tale limite era inizialmente di 15.000 euro, ma è stato incrementato a 30.000 euro ad opera dell'[articolo 7-quater L. 193/2016](#)) che già ordinariamente esclude visto e garanzia per rimborsi inferiori a 30.000 euro.

Evidentemente il punteggio di 8 può essere ottenuto non solo spontaneamente, ma anche a seguito di **adeguamento**, dichiarando **maggiori ricavi** o **compensi** rispetto a quelli annotati nelle scritture contabili.

Analogamente a quanto affermato in tema di compensazioni, anche in relazione alle richieste di rimborso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore

utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50.000 euro, **si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell'anno 2020.**

Nella [circolare n. 20/E/2019](#) viene esaminato un **esempio concreto**, relativo ad un soggetto che ha conseguito il risultato di 8,5 a seguito dell'elaborazione Isa pertinente alla dichiarazione dei redditi per il 2018.

Tale soggetto intende richiedere il **rimborso** dell'Iva risultante dalla **dichiarazione annuale per il 2019** di 25.000 euro, nonché il rimborso di 18.000 euro del credito evidenziato nel **modello TR** del primo trimestre 2020. Per entrambe queste richieste **non è richiesto il visto di conformità**, in quanto gli importi sono **inferiori alla soglia di 30.000 euro** in relazione alla singola annualità.

Per il **secondo trimestre** tale contribuente intende richiedere un ulteriore **rimborso** di 22.000 euro: secondo l'Agenzia delle entrate egli **non potrebbe fruire dell'esonero** previsto dall'[articolo 9-bis, comma 11, lettera b\), D.L. 50/2017](#) atteso che tale richiesta porterebbe a **superare la soglia dei 50.000 euro annui** imposti dalla norma quale **importo massimo del beneficio** (egli deve infatti tenere in considerazione **il cumulo dei rimborsi** richiesti nel 2020, che ha già raggiunto l'ammontare di 43.000 euro).

Occorre quindi osservare che, mentre la soglia ordinaria che esclude l'apposizione del visto (e il rilascio delle garanzie), pari a 30.000 euro va considerata separatamente per i rimborsi annuale e trimestrali in quanto relativi a due periodi d'imposta diversi, **per l'innalzamento a 50.000 euro** a seguito dell'ottenimento del risultato di 8 dall'applicazione degli Isa **la verifica degli importi va condotta cumulativamente per tutte le richieste presentate nell'anno, anche se riferite a due periodi d'imposta diversi.**

Seminario di specializzazione

**CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA
E NOVITÀ DELL'ESTATE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

Fatture per operazioni inesistenti: onere della prova e giurisprudenza

di **Marco Bargagli**

Nel **complesso panorama di riferimento** spicca la “**frode fiscale**” attuata mediante l'utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti**, che può essere definita come un insidioso sistema di **evasione fiscale** che crea, in **capo all'acquirente finale** del bene o del servizio, un'**indebita detrazione** Iva ossia un **costo illecitamente dedotto dal reddito d'impresa**.

Il **meccanismo fraudolento** in rassegna prevede generalmente l'utilizzo di società denominate “**cartiere**” appositamente costituite, **ossia operatori** economici che **non svolgono alcuna reale attività economica, non versano le imposte dovute**, ma risultano **meramente interposte** nelle transazioni commerciali poste in essere al solo scopo di consentire a terzi l'evasione delle imposte dovute.

Per **arginare tali fenomeni ad alto indice di rischio**, l'ordinamento giuridico si è **dotato di particolari strumenti** che, ai fini penali-tributari, **prevedono la reclusione**:

- **da un anno e sei mesi a sei anni** nei confronti di **chiunque**, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fittizi** che consentono di **ridurre la base imponibile**, sanzione che grava sul soggetto che **annota in contabilità e riporta in dichiarazione le fatture per operazioni inesistenti** (ex [articolo 2 D.Lgs. 74/2000](#));
- **da un anno e sei mesi a sei anni** nei confronti di chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'Iva, **emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, sanzione che grava sul soggetto che **emette fatture per operazioni inesistenti** (ex [articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#)).

Sullo specifico argomento, nel corso degli anni si è **creato un aspro contenzioso tra Fisco e contribuente**, che ha conseguentemente determinato **l'emissione di numerose sentenze** da parte della **giurisprudenza di legittimità** la quale, ha ormai consolidato il **seguente principio di diritto**: nessuna **responsabilità** può essere attribuita all'acquirente che, in **buona fede**, acquista beni e servizi essendo del tutto **inconsapevole** di prendere parte alla **frode fiscale**.

Si citano, a titolo esemplificativo, le argomentazioni logico-giuridiche espresse nel tempo nelle principali pronunce di riferimento.

- Corte di cassazione, [sentenza n. 4335 del 4 marzo 2016](#).

In tema di **fatture inesistenti**, l'onere della prova può ritenersi assolto qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca **attendibili indizi**, connotati dagli elementi della **gravità**, **precisione** e **concordanza**, idonei giuridicamente a integrare una **presunzione semplice ex articolo 2727 cod. civ.** In tal caso **grava sul contribuente** l'onere di **dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni** contestate.

- Corte di cassazione, [ordinanza n. 17161/18](#) depositata in data 28 giugno 2018.

L'esercizio "**fraudolento**" del diritto di detrazione è riscontrabile qualora, pur sussistendo tutti i presupposti sostanziali del suddetto diritto e al cospetto delle condizioni formali per il suo esercizio si configuri l'**evasione fiscale di colui che invochi il diritto di detrazione**, oppure del suo **fornitore diretto** (i.e. la **società cartiera**), oppure ancora di **uno dei fornitori nella catena delle cessioni o delle prestazioni**.

Quindi, l'**acquirente ha l'onere di verificare** che l'**emittente della fattura correlata ai beni e ai servizi** "*ne disponesse e fosse in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA, o che disponga dei relativi documenti*".

- Corte di cassazione, [sentenza n. 53637/18](#) depositata in data 29 novembre 2018.

La consapevolezza dell'acquirente di prendere parte ad una frode, anche in tema di fatture soggettivamente inesistenti, può comportare l'**indeducibilità dei costi sostenuti**.

I **supremi giudici hanno sottolineato** che la ragione principale dell'indeducibilità dei costi nel contesto delle cd. "frodi carosello" è da rinvenirsi nella **violazione del principio dell'inerenza dei costi**. Quindi, la **piena consapevolezza** in ordine all'assunzione del costo, in un **contesto di operazioni soggettivamente inesistenti** e dunque **delittuose**, "*comporta l'accollo di un peso che non è inerente l'attività di impresa strictu sensu a causa della discrasia esistente, in siffatti casi, tra attività imprenditoriale, cui devono essere imputati tutti i costi ad essa inerenti con conseguente loro deducibilità, e attività criminale, cui devono essere invece imputati tutti i costi utilizzati per il compimento dell'operazione delittuosa e che non sono pertanto deducibili in quanto non inerenti*".

- Corte di cassazione, [ordinanze n. 3473/18 e 3474/18](#) depositate in data 13 febbraio 2018.

L'Amministrazione finanziaria può ragionevolmente assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni ed altri elementi indiziari e, quindi, "*non necessariamente con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purché dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, consistenti nella esposizione di elementi obiettivi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull'inesistenza sostanziale del contraente*".

Sempre in tema di **fatture per operazioni inesistenti** e, in particolare, circa la consapevolezza dell'acquirente in buona fede, si segnala il **recente orientamento** espresso ancora una volta da parte della **Corte di cassazione**, nella [sentenza n. 9588/2019](#) depositata in **data 5 aprile 2019**.

Anche in tale circostanza è stato affermato che qualora vengano contestate al contribuente operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha **l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore**, ma anche la **consapevolezza del destinatario** che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando **l'ordinaria diligenza** in ragione della **qualità professionale ricoperta**, della sostanziale inesistenza del contraente.

Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, graverà poi sul **contribuente la prova contraria** di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la **"diligenza massima"** esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di **ragionevolezza e di proporzionalità** in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

In relazione al folto panorama giurisprudenziale di riferimento sopra illustrato possiamo concludere che, in **tema di onere della prova** nella **frode fiscale** perpetrata mediante l'utilizzo di **fatture per operazioni inesistenti**:

- **l'Amministrazione finanziaria** dovrà anzitutto acquisire un preciso quadro indiziario, connotato dai requisiti di **gravità, precisione e concordanza**, che dimostri l'esistenza di un evidente disegno criminoso finalizzato ad **evadere le imposte**;
- **il contribuente** dovrà poi provare di avere utilizzato la **massima diligenza** esigibile da parte di **un operatore accorto** e, conseguentemente, di essere del tutto **estraneo alla frode fiscale**.

Seminario di specializzazione

**IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: credito d'imposta Formazione 4.0

di **Federica Furlani**

Al fine di stimolare gli investimenti delle imprese nella **formazione del personale** nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di **trasformazione tecnologica e digitale** previsto dal "[Piano Nazionale Impresa 4.0](#)", la Legge di Bilancio 2018 ([articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017](#)) ha introdotto uno specifico **credito d'imposta applicabile alle spese in formazione** sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (nel 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), **prorogato**, con alcune modifiche, dalla L. 145/2018 anche alle spese sostenute **nel 2019**.

Possono beneficiare del credito d'imposta le **imprese**, in forma individuale e societaria, indipendentemente dalla forma giuridica e del settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

L'agevolazione è legata all'effettuazione non di qualunque genere di attività formativa, ma solo quelle svolte per **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0** quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, *internet delle cose* e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione suddette devono inoltre essere applicate negli **ambiti** elencati nella **tabella dell'allegato A alla Legge di Bilancio**.

Per quanto riguarda il **2018**, il credito, concesso nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione europea, viene determinato in misura pari al **40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente** per le ore in cui è occupato in attività di formazione, fino a un importo **massimo annuale di 300.000 euro**; sono inoltre ammissibili anche le spese sostenute per **l'attività di certificazione contabile** obbligatoria da parte delle imprese entro il limite massimo di 5.000 euro.

Le **disposizioni applicative** contenute nell'**articolo 5 D.M. 04.05.2018** prevedono, inoltre, le seguenti **modalità di utilizzo del credito in compensazione**:

- presentazione del **modello F24** che esprime il credito **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**, senza limiti all'utilizzo di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e **articolo 34 L. 38/2000**, col seguente codice tributo:

“6897” denominato *“Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”*;

ed indicando nella colonna “anno di riferimento” l'anno di effettivo sostenimento delle spese (2018);

- **nei limiti dell'importo massimo annuo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell'operazione di versamento;**
- **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento** delle spese ammissibili (quindi 2019);
- subordinatamente all'avvenuto adempimento degli **obblighi di certificazione** previsti dall'[articolo 6 D.M. 04.05.2018](#).

Dal punto di vista dichiarativo, il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di formazione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo**.

Di conseguenza nel modello Redditi 2019 di prossima presentazione, va indicato il credito d'imposta relativo alle spese agevolabili sostenute nel 2018.

In particolare, andrà compilata la **Sezione I del quadro RU “Crediti d'imposta”** indicando quale **codice credito F7**; possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12.

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice investimenti pubblicitari
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1	2
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)			,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1	,00	2	,00) 3
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24			,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1	IVA (Periodici e acconti) 2	IVA (Saldo) 3
			,00	,00	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato		IRES (Acconti) 4	IRES (Saldo) 5
				,00	,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c. 1	,00
					Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)			,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso			,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni 1	2
					,00

Inoltre, va compilato anche il **rigo RU100 della Sezione IV**, nel quale va riportato:

- nella colonna 1, il numero **totale delle ore impiegate** dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti;
- nella colonna 2, il **numero complessivo** dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti.

SEZIONE IV

Dati relativi ai crediti d'imposta "Ricerca & Sviluppo L. 190/2014" e "Formazione 4.0"

	Media storica	Ricerca intra-muros	Costi per il personale	Ricerca commissionata da soggetti esteri
	1	2	di cui 3	4
RU100 "Ricerca & Sviluppo"	,00	,00	,00	,00
		Ricerca extra-muros	Commissionata a soggetti esteri	Ricerca commissionata a società del gruppo
		5	di cui 6	7
		,00	,00	,00
RU110 "Formazione 4.0"			Numero ore di formazione	Numero lavoratori
			1	2

Seminario di specializzazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Il duplice rapporto di lavoro preesistente non osta al regime forfetario

di Laura Fava

Alla data odierna, sono pervenuti diversi chiarimenti in merito all'applicazione della causa ostativa per l'accesso al regime forfetario di cui alla [lettera d-bis\), articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#), così come modificata [dall'articolo 1, comma 9, L. 145/2018](#) (cd. "Legge di bilancio 2019").

L'ultimo, in ordine cronologico, è giunto con la [risposta all'istanza di interpello n. 382/2019](#), con cui l'Agenzia delle entrate ha ribadito concetti già discussi in precedenti risposte nonché nella [circolare 9/E/2019](#).

In questo primo contributo si commenta la **causa di esonero** dall'applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis, in considerazione della **preesistenza del duplice rapporto lavorativo**. Seguirà, nei prossimi giorni, un altro contributo che raccoglie i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con riguardo alla **qualifica di "datore di lavoro"** rilevante ai fini della disposizione.

L'[articolo 1, comma 57, lettera d-bis\), L. 190/2014](#) preclude l'accesso al regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata **prevalentemente** nei confronti dei **datori di lavoro** con i quali:

- **sono** in corso rapporti di lavoro;
- **erano** in corso rapporti di lavoro nei **due precedenti** periodi d'imposta.

L'applicazione della causa preclusiva si estende anche ai **soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro**, al fine di **evitare aggiramenti** della norma.

È, tuttavia, necessario **coniugare la ratio legis** con le esigenze dei contribuenti che emergono dalle singole e autonome fattispecie concrete. A tal fine, già con la [circolare n. 9/E/2019](#) è stata evidenziata un'ipotesi al ricorrere della quale la causa ostativa non trova applicazione.

Si tratta della circostanza in cui il contribuente, già **prima della data di entrata in vigore della novella** legislativa, **consegua sia redditi di lavoro autonomo** (o d'impresa), **sia redditi di lavoro dipendente** nei confronti del **medesimo datore di lavoro**. In tale particolare ipotesi, la causa ostativa non può trovare applicazione a condizione che i due rapporti lavorativi **proseguano senza modifiche sostanziali** per l'intero periodo di sorveglianza. Questo perché

non si ravvisa **alcun comportamento elusivo**, consistente nella **trasformazione artificiosa** del rapporto di lavoro (da dipendente ad autonomo), che la norma intende proprio evitare.

Infatti, considerando la ridotta tassazione del reddito di lavoro autonomo in adesione al regime forfetario, il Legislatore ha voluto contrastare l'esecuzione di trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, poste in essere con il **solo intento di beneficiare del regime fiscale agevolato**.

La recente [risposta n. 382/2019](#) fornisce un esempio di applicazione di tale **causa di esonero**, poiché riguarda una **dentista** che svolge nei confronti della medesima **Azienda sanitaria** sia attività di lavoro dipendente, sia attività di lavoro autonomo. In particolare, viene rappresentato che:

- a seguito di un provvedimento della magistratura, l'Azienda sanitaria ha **trasformato i contratti d'opera** giunti a scadenza stipulati con i professionisti **in rapporti di lavoro dipendente**, fatti salvi i contratti d'opera ancora in essere che rimarranno tali fino a scadenza;
- per effetto di tale provvedimento, il soggetto istante, dal 2017, è **titolare sia di contratti d'opera** (lavoro autonomo) in scadenza nel 2019 (e che non verranno più rinnovati in tale forma), **sia di contratti di lavoro dipendente**.

L'istanza verte sulla questione dell'applicabilità, o meno, del regime forfetario dato che il contribuente risulta **titolare di due rapporti di lavoro** – dipendente e autonomo – con il **medesimo datore di lavoro** e in considerazione del **passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente** nel corso del periodo di sorveglianza.

In considerazione dalla fattispecie concreta, l'Agenzia delle entrate esprime un parere favorevole all'applicazione del regime forfetario nel 2019, considerando che il **duplice rapporto di lavoro già preesisteva** all'entrata in vigore della novella legislativa e continua a **permanere senza subire sostanziali modifiche**. Risulta, infatti, non integrata la causa che la norma intende contrastare, ovvero sia la **trasformazione artificiosa** dell'attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

Seminario di specializzazione

**ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO
OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Con il [decreto direttoriale n. 406011 del 10 luglio 2019](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 25 luglio 2019, sono state disciplinate le modalità attuative della misura a sostegno delle **opere pubbliche di efficientamento energetico**, secondo quanto previsto dall'[articolo 30, comma 1, D.L. 34/2019](#) (CD. "Decreto crescita"). L'articolo in commento prevede **l'assegnazione di contributi ai Comuni per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile**.

Il contributo è utilizzabile per la realizzazione di opere pubbliche destinate ad interventi di **efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile**: rientrano, ad esempio, in quest'ultimo ambito la mobilità sostenibile, l'adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Possono beneficiare del contributo i **Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche** (di cui all'[articolo 30, comma 3, D.L. 34/2019](#)) in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo si riportano le seguenti **tipologie di interventi ammissibili**:

- installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con **apparecchi a tecnologia Led**;
- **impianti di illuminazione per campi sportivi o altre aree**, purché le superfici interessate siano parte del patrimonio comunale;
- **installazione di impianti non integrati in edifici, per la produzione di energia elettrica o termica**, con funzione di copertura di consumi e utilizzi finali collettivi o pubblici, **dalla pubblica illuminazione alle reti di ricarica elettrica per veicoli**, dal consumo collettivo di edifici, anche sul modello delle cooperative di comunità, a reti di teleriscaldamento purché a beneficio locale;
- installazione di **infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici**;
- **messa in sicurezza di parapetti di mura storiche e simili**, purché rientranti nel patrimonio comunale;
- **bonifica o messa in sicurezza di immobili e patrimonio contaminati da amianto**.

I contributi in commento vengono **attribuiti sulla base della popolazione residente alla data**

del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (si veda il decreto di assegnazione del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero del 14 maggio 2019), nel limite massimo di **500 milioni di euro per l'anno 2019**.

Il **contributo erogabile** a ciascun Comune è pari alla spesa **effettivamente sostenuta** dallo stesso; l'importo non può comunque superare quanto stabilito nel citato decreto di assegnazione. Qualora il costo dell'intervento sia superiore all'importo spettante, **resta a carico del Comune la copertura della parte di costo eccedente**.

Le opere ammissibili devono **rispettare le seguenti condizioni**:

1. non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
2. essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;
3. **essere avviate entro il 31 ottobre 2019**. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.

Non sono invece ammissibili al contributo gli **interventi di ordinaria manutenzione**, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell'opera agevolata.

Per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori i Comuni devono trasmettere, in relazione a ciascuna delle opere interessate, **le seguenti informazioni**:

- codice unico di progetto (CUP); il CUP deve essere richiesto utilizzando la specifica modalità di generazione guidata resa disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei *template* riferiti alla misura "*Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL Crescita*";
- codice identificativo di gara (CIG) per lavori;
- data di inizio e fine lavori;
- costo dell'opera da realizzare, come indicato nel quadro economico risultante dall'aggiudicazione definitiva del contratto.

Le modalità di trasmissione telematica delle informazioni sopra elencate saranno **definite con successivo provvedimento**; ad oggi, i Comuni possono già **trasmettere le informazioni richieste a mezzo posta elettronica certificata** all'indirizzo contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo **schema di attestazione di cui all'Allegato 2 del Decreto 10 luglio 2019**.

Il Ministero, dopo aver riscontrato la completezza delle informazioni trasmesse, determina l'importo della **prima quota di contributo spettante**, pari al 50% del costo dell'opera, e comunque **nei limiti del 50% del contributo individuato con il decreto di assegnazione**.

Ai fini dell'**erogazione del saldo del contributo**, i Comuni devono trasmettere le seguenti

informazioni per attestare l'avvenuta realizzazione delle opere:

- il **costo a consuntivo dell'opera**, come risultante dall'ultimo quadro economico approvato al netto di eventuali ribassi d'asta;
- i dati in ordine al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione dei lavori.

